

# LE MINORAZIONI CIVILI

## Sommario

<b>1</b>	<b>L'invalidità civile.....</b>	<b>2</b>
1.1	Invalidità civile: l'assegno mensile di assistenza.....	2
1.2	Invalidità civile: la pensione di inabilità.....	2
1.3	Invalidità civile: l'indennità mensile di frequenza.....	3
1.4	Invalidità civile: l'indennità di accompagnamento .....	3
<b>2</b>	<b>La cecità civile .....</b>	<b>5</b>
2.1	Cecità civile: l'indennità speciale per i ciechi parziali .....	5
2.2	Cecità civile: l'indennità di accompagnamento .....	6
2.3	Cecità civile: la pensione per i ciechi assoluti .....	6
2.4	Cecità civile: la pensione per i ciechi parziali .....	7
<b>3</b>	<b>Il sordomutismo.....</b>	<b>8</b>
3.1	Sordomutismo: l'indennità di comunicazione .....	8
3.2	Sordomutismo: la pensione.....	8
<b>4</b>	<b>Le pluriminorazioni .....</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Le provvidenze economiche agli stranieri.....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>L'accertamento delle minorazioni civili .....</b>	<b>12</b>
6.1	La presentazione della domanda .....	12
6.2	La visita .....	12
6.3	La visita a domicilio o in ospedale.....	12
6.4	La visita in rogatoria .....	13
6.5	L'accertamento post mortem.....	13
6.6	L'aggravamento.....	13
6.7	La Commissione USL.....	13
6.8	La Commissione di Verifica.....	13
6.9	Mancata convocazione a visita: ricorso .....	14
6.10	Il verbale .....	14
6.10.1	La trasmissione del verbale .....	14
6.10.2	Come leggere il verbale.....	14
6.10.3	Ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento.....	15
6.11	L'iter amministrativo istruttorio e concessorio .....	15

<b>7</b>	<b>L'accertamento dell'handicap .....</b>	<b>16</b>
7.1	Definizioni di handicap .....	16
7.2	La presentazione della domanda.....	16
7.3	La visita .....	16
7.3.1	La visita a domicilio o in ospedale.....	17
7.3.2	La visita in rogatoria .....	17
7.3.3	La Commissione USL .....	17
7.3.4	La trasmissione del verbale .....	17

## Premessa

Inserire in questa parte di FAD, dedicata all'integrazione socio-sanitaria, numerose pagine dedicate alle vigenti procedure di accertamento della "invalidità civile" e del relativo accesso al sistema delle provvidenze economiche e delle diverse forme di assistenza e previdenza, può apparire "fuori luogo".

In realtà, ripercorrere gli iter, le procedure, i sistemi di valutazione e le tipologie di aiuto e sostegno oggi fornite alla persona e alla famiglia, è utile non solo in sé e per sé come occasione di ripasso (per qualcuno) o di approfondimento (per altri), ma per sottolineare l'inadeguatezza di fondo del sistema vigente, e quindi della necessità che il sistema cambi.

# 1 L'invalidità civile

Le persone con disabilità possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro minorazione civile. Fra le minorazioni civili rientrano l'invalidità, la cecità e il sordomutismo che abbiano appunto una natura "civile" e cioè che non siano, quindi, derivanti da cause di guerra, di servizio o di lavoro.

- **L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito.**
- **In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale** nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne o, ai soli fini del collocamento al lavoro, se sia di età superiore ai 15 anni.
- Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999.

## Principali riferimenti legislativi

Legge 30/03/1971 n. 118 (art. 2)

Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509

Decreto Ministeriale Ministero della Sanità 05/02/1992

## 1.1 Invalidità civile: l'assegno mensile di assistenza

**L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.**

- Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).
- Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.

509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).

- Con sentenza n. 329 del 9 luglio 2002 la Corte Costituzionale ha stabilito che il non collocamento al lavoro sussiste anche nel caso di frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione.

## Condizioni

età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% e al 99%;

essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità

L'importo delle provvidenze economiche e gli eventuali limiti di reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). È inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

## Principali riferimenti legislativi

Legge - 30/03/1971 n. 118 (artt. 13)

Decreto Legislativo - 23/11/1988 n. 509 (art. 9)

## 1.2 Invalidità civile: la pensione di inabilità

**La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.**

- Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
- Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

### Condizioni

età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;

L'importo delle provvidenze economiche e gli eventuali limiti di reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

La pensione di invalidità è **incompatibile** con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

### Principali riferimenti legislativi

Legge - 30/03/1971 n. 118 (artt. 12-17)

Decreto Legislativo - 23/11/1988 n. 509 (art. 8)

## 1.3 Invalidità civile: l'indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

- L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola di ogni ordine e grado o a cicli riabilitativi. La Corte Costituzionale con sentenza n. 467 del 20 - 22

novembre 2002, ha stabilito che l'indennità deve essere concessa anche nel caso di frequenza ad asili nido.

### Condizioni

fino ai diciotto anni di età;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";

frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado.

L'importo delle provvidenze economiche e gli eventuali limiti reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

### Principali riferimenti legislativi

Legge - 11/10/1990 n. 289

## 1.4 Invalidità civile: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

### Condizioni

viene erogata indipendentemente dall'età;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare o impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;

non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

L'importo della provvidenza viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

### **Principali riferimenti legislativi**

Legge 11/02/1980 n. 18

Legge 26/07/1984 n. 392

Legge 21/11/1988 n. 508

## 2 La cecità civile

La cecità civile viene invece definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. Le minorazioni visive di minore entità possono invece rientrare fra le invalidità civili e quindi percentualizzate.

- La Legge 3 aprile 2001, n. 138 ha indicato una nuova classificazione delle disabilità visive che considera sia il residuo visivo che il residuo perimetrico binoculare. Ne risulta una nuova distinzione: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi.
- La nuova classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
- La definizione “non vedenti” è utilizzata dalla normativa sulle agevolazioni fiscali, di esenzione ticket sanitari e per la concessione di contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli. Tale termine ricomprende i ciechi assoluti, i ciechi parziali ventesimisti e gli ipovedenti gravi con residuo visivo non superiore ad un decimo (Nota Ministero della Sanità, DPV: 4/H d1/446 del 22 giugno 2001).

### Principali riferimenti legislativi

Legge 10/02/1962 n. 66

Legge 27/05/1970 n. 382

Legge 29/02/1980 n. 33

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 05/02/1992

Legge 03/04/2001 n. 138

## 2.1 Cecità civile: l'indennità speciale per i ciechi parziali

**L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.**

L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

### Condizioni

è indipendente dall'età;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

L'importo della provvidenza viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 21/11/1988 n. 508 (art. 2)

Legge 03/04/2001 n. 131

## 2.2 Cecità civile: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

### Condizioni

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

essere stato riconosciuto cieco assoluto;

è indipendente dal reddito;

è indipendente dall'età.

L'importo della provvidenza viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

È cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

È incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 28/03/1968 n. 406

Legge 27/05/1970 n. 382 (art. 4)

Legge 22/12/1979 n. 682 (artt. 1-2)

Legge 21/11/1988 n. 508

Legge 31/12/1991 n. 429 (art. 1 commi 1 e 2)

## 2.3 Cecità civile: la pensione per i ciechi assoluti

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6.

E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 10 febbraio 1980, n. 33, successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

### Condizioni

è concessa ai maggiorenni;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

essere stato riconosciuto cieco assoluto;

L'importo della provvidenza è diverso a seconda che il disabile sia o meno ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).

L'importo delle provvidenze economiche e i limiti reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 10/02/1962 n. 66 (art. 7)

Legge 27/05/1970 n. 382 (artt. 1-2)

Legge 29/02/1980 n. 33 (art. 14 septies)

## 2.4 Cecità civile: la pensione per i ciechi parziali

**La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.**

- La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 10 febbraio 1980, n. 33.
- Oltre a queste condizioni è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

### Condizioni

è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi, o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

L'importo delle provvidenze economiche e i limiti reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 10/02/1962 n. 66 (art. 8)

Legge 27/05/1970 n. 382 (artt. 1-2)

Legge 29/02/1980 n. 33 (art. 14 septies)

### 3 Il sordomutismo

Viene considerata sordomuta la persona affetta da disabilità sensoriale dell'udito affetta da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

- Alle condizioni o patologie che siano causa di sordità o ipoacusia vengono valutate e percentualizzate come invalidità civili, non rientrando quindi nella categoria di "sordomutismo".

#### Principali riferimenti legislativi

Legge 26/05/1970 n. 381

Legge 21/11/1988 n. 508

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 05/02/1992

#### 3.1 Sordomutismo: l'indennità di comunicazione

L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.

- Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiore di 12 anni, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).
- Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
- Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni

#### Condizioni

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);

indipendente dall'età e dal reddito;

L'importo delle provvidenze economiche e gli eventuali limiti reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).

L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.

L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.

L'indennità spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

#### Principali riferimenti legislativi

Legge 21/11/1988 n. 508 (art. 4)

#### 3.2 Sordomutismo: la pensione

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

- È concessa alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di



servizio.

- Oltre a queste condizioni è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

### Condizioni

essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;

non disporre di un reddito personale superiore a Euro 12.796,09 annue;

essere stato riconosciuto sordomuto.

L'importo delle provvidenze economiche e gli eventuali limiti reddito vengono fissati annualmente con decreto del Ministero dell'Interno.

È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale

### Principali riferimenti legislativi

Legge 26/05/1970 n. 381 (art. 1)

Legge 29/02/1980 n. 33 (art. 14 septies)

## 4 Le pluriminorazioni

La normativa vigente riserva un trattamento particolare alle persone affette da pluriminorazioni.

**Per pluriminorazioni si intende la coesistenza di una patologia sensoriale (cecità assoluta o sordomutismo) con una disabilità motoria o intellettiva che abbia dato diritto all'indennità di accompagnamento.**

In questi casi spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili.

- Esempio: al disabile motorio (indennità di accompagnamento) e cieco assoluto (indennità di accompagnamento) spetta un'indennità pari alla somma fra indennità di accompagnamento per l'invalidità civile e quella per la cecità.
- Esempio: al disabile cieco assoluto e sordomuto spetta un'indennità cumulativa dell'indennità di accompagnamento e quella di comunicazione.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 31/12/1991 n. 429 (art. 2 comma 1)

## 5 Le provvidenze economiche agli stranieri

Legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 9)

L'articolo 39 della **Legge 6 marzo 1998, n. 40** ("Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") fra le novità relative all'assistenza sociale la norma prevedeva l'equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle provvidenze anche economiche riservati ai minorati civili.

- Questo significava, ad esempio, che per l'accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana.
- La Legge 40/1998 è stata oggetto di regolamentazioni successive e di modifiche. Fra queste quella più rilevante ai fini dell'erogazione delle provvidenze economiche è stata introdotta dal comma 19 dell'articolo 80 della Legge 388/2000. Dopo l'entrata in vigore di quella disposizione i cittadini stranieri, pur mantenendo il diritto all'accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno che viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari (Decreto legislativo 286/1998, art. 9).
- Successivamente la Legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 9) ha elevato il limite minimo di cinque anni a sei anni.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 06/03/1998, n. 40 (art. 39)

**Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 9) (Testo Unico)**

Legge 23/12/2000, n. 388 (art. 80 comma 19)

## 6 L'accertamento delle minorazioni civili

### 6.1 La presentazione della domanda

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla Commissione dell'Azienda UsI di residenza.

- La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda UsI .
- Alla domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione.
- Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente.
- Il modulo di domanda sono generalmente unificati in quanto sono i medesimi sia per la richiesta di accertamento dell'invalidità che della cecità civile, che del sordomutismo.
- Inoltre gli stessi moduli vengono utilizzati anche per richiedere l'accertamento dell'handicap (art. 3 della Legge 104/1992) e per l'aggravamento delle minorazioni o dell'handicap, oltre che per gli accertamenti previsti dalla Legge 68/1999 necessari per il collocamento al lavoro.
- Viene richiesto inoltre di autocertificare data e luogo di nascita, residenza, nazionalità e che le infermità da valutare non derivano da cause di guerra, servizio o lavoro per le quali non si ricevono altri benefici economici da altri enti.
- È possibile farsi assistere per la presentazione della domanda e per i successivi passaggi da un patronato sindacale o dalle associazioni di categoria.

#### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1)

Legge 26/07/1988 n. 291 (art. 3)

### 6.2 La visita

**Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.**

- Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
- La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

#### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1)

Legge 26/07/1988 n. 291 (art. 3)

### 6.3 La visita a domicilio o in ospedale

**Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita.**

- Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute.
- Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
- La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

#### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1 comma 7)

## 6.4 La visita in rogatoria

**Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda UsI diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria.**

- La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda UsI di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda UsI ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale.

## 6.5 L'accertamento post mortem

Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, la Commissione USL può, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.

### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1 comma 7)

## 6.6 L'aggravamento

**Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento.**

- La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo (Modulo 1A oppure 1B o 1C) disponibile presso la propria Azienda UsI .
- A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
- Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e

delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1 comma 6)

## 6.7 La Commissione USL

**L'invalidità è riconosciuta da una Commissione operante presso ogni Azienda UsI .**

- La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della USL territorialmente competente.
- Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 15/10/1990 n. 295 (artt. 2 e 3)

## 6.8 La Commissione di Verifica

**In seguito alla visita per l'invalidità la Commissione USL trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convoca o meno. La Commissione di Verifica può anche convocare a visita l'interessato per approfondimenti oppure richiedere chiarimenti alla Commissione dell'USL .**

- La Commissione di Verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodichè vige il principio del silenzio-assenso.

## 6.9 Mancata convocazione a visita: ricorso

**La normativa nazionale (DPR 698/1994) prevede che l'iter di riconoscimento di invalidità debba concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. In alcune Regioni tale limite è stato abbassato.**

- Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario.
- Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 3 comma 1)
--

## 6.10 Il verbale

### 6.10.1 La trasmissione del verbale

- Una volta completato l'iter di accertamento e di convalida, la Commissione dell'Azienda Usl trasmette all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso. [Si veda la sezione dedicata ai moduli]

### 6.10.2 Come leggere il verbale

Il verbale (ex Modello A/san) è generalmente distinto in quattro parti.

- Parte I: riporta i dati anagrafici ed amministrativi e cioè gli ele-

menti utili ad individuare il richiedente e il suo stato civile. Inoltre sono riportati i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.).

- Viene inoltre indicata la data delle sedute e la data di definizione e viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale.
- Parte II: riporta il giudizio diagnostico della Commissione. Viene descritta l'anamnesi, segnalati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita dalla Commissione.
- Le diagnosi delle patologie accertate devono recare anche il relativo codice internazionale (ICD).
- Sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante).
- Parte III: riporta il giudizio espresso dalla Commissione. È particolarmente importante perché permette di individuare con chiarezza lo status accertato e a quali diritti dà luogo.

1) "Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3" - non dà diritto ad alcun beneficio.

2) "Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)" - dà diritto solo alle prestazioni protettive connesse alla patologia.

3) "Invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)" - dà diritto all'assegno mensile di assistenza.+

4) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971)" - dà diritto alla pensione di inabilità.

5) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)" - dà diritto all'indennità di accompagnamento.

6) "Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)" - dà diritto all'indennità di accompagnamento.

7) "Minore" differenziato in 4 voci:

"con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età (L. 289/1990)" - dà diritto all'indennità di frequenza.

"con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)" - dà diritto all'indennità di frequenza.

"Invalido (> anni 15) ai soli fini del collocamento lavorativo \_\_\_\_%".

"Invalido con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988)" - dà diritto all'indennità di accompagnamento.

8) "Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)" - dà diritto alla pensione e all'indennità di riserve ai ciechi parziali.

9) "Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)" - dà diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento di riserve ai ciechi assoluti.

10) "Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988)" - dà diritto a pensione e indennità riservate alle persone affette da sordomutismo.

11) "Invalido ultrasessantacinquenne" differenziato in 4 voci:

"con difficoltà lievi \_\_\_\_%"

"con difficoltà mediogravi \_\_\_\_%"

"con difficoltà gravi \_\_\_\_%"

"con difficoltà gravi al 100% e diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988)". Solo quest'ultima definizione dà diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

- Parte IV: reca le firme del presidente, del segretario, del medico USL, del medico del lavoro e del medico di categoria.

### 6.10.3 Ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento

▪ Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Azienda Usl o periferiche), fino al 31 dicembre 2004, era possibile presentare ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro (Roma). Il ricorso veniva definito entro 180 giorni dalla data di presentazione. Se questo non accadeva (silenzio rigetto) si poteva ricorrere al giudice ordinario.

▪ Il ricorso amministrativo è stato abrogato dall'articolo 42, comma 3, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, in forza dell'articolo 23 comma 2 del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355. La presentazione dei ricorsi amministrativi era possibile fino al 31 dicembre 2004.

#### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 3 comma 2)

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (art. 42)

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47

### 6.11 L'iter amministrativo istruttorio e concessorio

▪ I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla USL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

▪ La procedura di concessione è affidata a soggetti diversi a seconda delle regioni (Comuni, INPS, Aziende Usl). Completata la fase concessoria, le pratiche vengono comunque inoltrate al soggetto che eroga le provvidenze e che unico per tutta Italia: l'INPS.

## 7 L'accertamento dell'handicap

**È possibile richiedere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.**

- Anche le persone con invalidità di origine diversa (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 05/02/1992, n. 104 (art. 4)

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1)

### 7.1 Definizioni di handicap

L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).

- L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
- La certificazione di handicap grave viene spesso richiesta al fine di ottenere i permessi lavorativi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.
- La certificazione di handicap grave, se deriva da disabilità mentale o psichica, da grave difficoltà di deambulazione o da pluriamputazione consente di accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli senza l'obbligo di doverli adattare.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 05/02/1992, n. 104 (art. 4)

### 7.2 La presentazione della domanda

**La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla Commissione dell'Azienda UsI di residenza.**

- La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda USL .
- Possono richiedere l'accertamento di handicap anche gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio.
- Una particolarità riguarda le persone affette da sindrome di Down. L'articolo 94 della Legge 289/2002 prevede infatti che "le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. (...)"

### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1)

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 94)

### 7.3 La visita

**Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita.**

- Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.
- Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
- La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.
- La Commissione inoltre può acquisire una relazione relativa alla situazione sociale del richiedente.



### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1)

Legge 05/02/1992 n. 104 (art. 4)

#### 7.3.1 La visita a domicilio o in ospedale

- Il disabile convocato per l'accertamento dell'handicap può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute.
- Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
- La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

### Principali riferimenti legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1 comma 7)

#### 7.3.2 La visita in rogatoria

Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria.

- La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda Usl di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda Usl ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il certificato.

#### 7.3.3 La Commissione USL

L'handicap è accertato da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl .

- La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati della Azienda Usl territorialmente competente.
- La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
- Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

### Principali riferimenti legislativi

Legge 05/02/1992 n. 104 (art. 4)

Legge 15/10/1990 n. 295 (artt. 2 e 3)

#### 7.3.4 La trasmissione del verbale

In seguito alla visita per l'handicap la Commissione Azienda Usl trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno.

- La Commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.
- L'Azienda Usl trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

- Va sottolineato che non esiste un modello unico per la certificazione di handicap. Oltre allo status accertato (insussistenza dell'handicap, handicap, handicap grave) sarebbe utile ed opportuno che il verbale riportasse la natura della disabilità concausa dell'handicap accertato.
- Questa annotazione si rivela particolarmente utile ai fini dell'accesso alle più recenti agevolazioni fiscali. È quindi consigliabile indicare se la disabilità è di natura: motoria, sensoriale, intellettiva o psichica, se comporta gravi difficoltà di deambulazione o se deriva da pluriamputazioni.
- L'aggravamento
- Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento (handicap grave). La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo (Modello 1) disponibile presso la propria Azienda Usl .
- A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
- Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

#### **Principali riferimenti legislativi**

Decreto del Presidente della Repubblica 21/09/1994 n. 698 (art. 1 comma 6)
--